



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 16/05/2019

FATTO

Con ricorso del 26.09.2018, parte ricorrente riferiva di aver stipulato, in data 11/04/2007, un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero dell'importo di € 128.000.

Volendo estinguere anticipatamente il rapporto, il ricorrente scopriva di dover corrispondere una somma ritenuta spropositata. L'art. 7 del contratto di mutuo, infatti, prevedeva, per l'estinzione anticipata, un complesso, ambiguo e poco trasparente meccanismo di conversione della valuta. In base al conteggio effettuato dall'Intermediario, il ricorrente avrebbe dovuto versare un capitale residuo di € 94.407,33, con l'aggiunta di una rivalutazione (del capitale già corrisposto) di € 50.917,89: la somma complessiva da versare sarebbe, dunque, pari a € 138.130,37, contro una somma originariamente mutuata di € 128.000,00.

Esperito infruttuosamente il reclamo, ricorreva all'Arbitro per sentir dichiarare la nullità della clausola inserita nell'art. 7 del contratto di mutuo, con ricalcolo degli importi relativi agli interessi dovuti ai fini dell'estinzione anticipata del finanziamento, nonché la rielaborazione del piano di ammortamento con sostituzione del tasso di interesse indicizzato in Franchi svizzeri, quello legalmente applicabile, con eventuale restituzione del maggior importo incassato dall'intermediario.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, affermava di avere emesso successivamente al ricorso, in data 16/11/2018, un ulteriore conteggio estintivo che riportava un importo relativo alla rivalutazione diverso rispetto a quello indicato nel documento emesso in fase di richiesta di estinzione e pari a € 38.840,56; che, da simulazioni contabili effettuate,



sarebbe emerso che proprio grazie al meccanismo di cambio previsto, il ricorrente avrebbe in parte tratto giovamento pagando interessi corrispettivi sulle singole rate mensili in misura inferiore; che il mutuatario, così come è esposto al rischio di maggiori esborsi in relazione all'aumento del tasso euro/franco svizzero, può altresì beneficiare di un risparmio nell'ipotesi di una sua diminuzione. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La controversia concerne la contestazione delle modalità di calcolo previste contrattualmente per il conteggio di anticipata estinzione di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri.

Il contratto in esame, titolato «*contratto di mutuo fondiario*» è stato stipulato in data 11 aprile 2007 per l'importo di € 128.000,00; è pacifico che, almeno fino alla data di presentazione delle controdeduzioni, è ancora in ammortamento.

È del pari pacifico che, a seguito di richiesta del ricorrente, la banca abbia emesso due ipotesi di conteggio estintivo del mutuo: la seconda a seguito della presentazione del ricorso a codesto Arbitro e prevedeva un importo relativo alla rivalutazione inferiore rispetto a quello indicato nel documento emesso in fase di richiesta di estinzione.

Ciò premesso, si osserva che la tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero stipulati dall'intermediario resistente è già stata oggetto di numerose controversie portate all'attenzione dei Collegi ABF, in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi.

In particolare, la legittimità del disposto di una clausola come quella dell'art. 7 del contratto è stata sottoposta al vaglio del Collegio di Coordinamento ABF, che ne ha statuito la nullità prevedendo che il cliente sia tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito. Infatti, nella sua formulazione detta clausola non espone in maniera chiara e comprensibile da un consumatore il funzionamento concreto del meccanismo della doppia conversione [il Collegio di coordinamento nelle già citate decisioni nn. 5855 e 5866/2015 rileva, in particolare, l'assenza di indicazioni in ordine alle *“operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa)”*]; analogamente, non appare chiaro e comprensibile il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative al calcolo delle rate pagate in euro ma riferite ai tassi legati al franco svizzero (cfr. Corte di Giustizia, 30 aprile 2014, n. 26, causa 26/13, secondo cui *“l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che [...] il contratto [di mutuo deve] esporre in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera [...] nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”*).

La clausola risulta, altresì, ambigua «*su un piano grammaticale*» (v., ancora, la sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia), nella parte in cui fa riferimento al *“capitale restituito”* e non già al *“capitale residuo”*, riferimento che può determinare in capo al consumatore valutazioni erronee in ordine al costo dell'operazione, stante l'impossibilità di richiedere allo stesso un'interpretazione sistematica delle clausole negoziali che permetta di addivenire ad una corretta lettura dei criteri di calcolo adottati [così, Trib. Milano (ord.), 5.11.2015]. In definitiva, la disposizione negoziale in esame, per come redatta, impedisce



al mutuatario di comprendere il concreto funzionamento del meccanismo della duplice conversione del capitale residuo e quindi di valutare adeguatamente il rischio della doppia alea connessa all'andamento del cambio euro/franco svizzero (in tal senso, Coll. Roma, n. 5250/2014), nonché di capire su quale capitale andrà effettivamente determinato il rimborso anticipato. Essa appare in contrasto con i doveri di correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali che improntano la disciplina posta a tutela del consumatore e, pertanto, è da valutarsi come vessatoria (art. 4, paragrafo 2 della direttiva 93/13 CEE; art. 34, comma 2, cod. cons.).

Accertata la nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio, l'intermediario dovrà effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 menzionato. In altri termini, anche il caso di specie, così come altre posizioni decise da questo Arbitro in relazione ad una clausola di identico tenore di quella oggetto di contestazione (cfr. Coll. Milano, nn. 4917/2017; 4501/2016), in esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che la resistente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità. Resta fermo il dovere dell'intermediario di ricalcolare le somme eventualmente addebitate in eccesso alla parte ricorrente per effetto della dichiarata nullità della clausola, poiché tale nullità non può che esplicitare i propri effetti *ex tunc*.

Quanto alla richiesta di rielaborazione del piano di ammortamento con sostituzione del tasso di interesse indicizzato in Franchi svizzeri con quello legalmente applicabile e relativa restituzione di maggiori importi incamerati dall'intermediario, questo Collegio rileva come la domanda sia infondata oltre che inammissibile. Infondata perché non vi è alcun motivo a sostegno dell'invalidità di una clausola di indicizzazione che non ha, allo stato, cagionato alcun detrimento in capo alla parte mutuataria che ha lucrato sin dall'inizio del mutuo e sta al momento lucrando – del tutto legittimamente del resto – la corresponsione di un minore interesse proprio in virtù del meccanismo negoziale divisato all'art. 4 del contratto; la domanda è, comunque, inammissibile sia perché non è fatta oggetto di preventivo reclamo, sia perché sottratta all'ambito di competenza temporale dell'ABF, in quanto relativa a vizio genetico del contratto stipulato in data anteriore al 1 gennaio 2009, data che segna l'inizio della competenza *ratione temporis* di Codesto Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie in parte il ricorso ai sensi di cui motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE facente funzioni

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI